

NUOVA

ANTOLOGIA



MILITARE

RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 14. Marzo 2023
Storia Militare Antica

a cura di
MARCO BETTALLI ED ELENA FRANCHI



Società Italiana di Storia Militare

Direttore scientifico Virgilio Ilari
Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi
Direttore responsabile Gregory Claude Alegi
Redazione Viviana Castelli

Consiglio Scientifico. Presidente: Massimo De Leonardis.

Membri stranieri: Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birthacas, Jeremy Martin Black, Loretana de Libero, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Gregory Hanlon, John Hattendorf, Yann Le Bohec, Aleksei Nikolaevič Lobin, Prof. Armando Marques Guedes, Prof. Dennis Showalter (†). *Membri italiani:* Livio Antonielli, Marco Bettalli, Antonello Folco Biagini, Aldino Bondesan, Franco Cardini, Piero Cimbolli Spagnesi, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Carlo Galli, Marco Gemignani, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Gioacchino Strano, Donato Tamblé,

Comitato consultivo sulle scienze militari e gli studi di strategia, intelligence e geopolitica: Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte.

Consulenti di aree scientifiche interdisciplinari: Donato Tamblé (Archival Sciences), Piero Cimbolli Spagnesi (Architecture and Engineering), Immacolata Eramo (Philology of Military Treatises), Simonetta Conti (Historical Geo-Cartography), Lucio Caracciolo (Geopolitics), Jeremy Martin Black (Global Military History), Elisabetta Fiocchi Malaspina (History of International Law of War), Gianfranco Linzi (Intelligence), Elena Franchi (Memory Studies and Anthropology of Conflicts), Virgilio Ilari (Military Bibliography), Luigi Loreto (Military Historiography), Basilio Di Martino (Military Technology and Air Studies), John Brewster Hattendorf (Naval History and Maritime Studies), Elina Gugliuzzo (Public History), Vincenzo Lavenia (War and Religion), Angela Teja (War and Sport), Stefano Pisu (War Cinema), Giuseppe Della Torre (War Economics).

Nuova Antologia Militare

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare
Periodico telematico open-access annuale (www.nam-sism.org)
Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma
Contatti: direzione@nam-sigm.org ; virgilio.ilari@gmail.com

©Authors hold the copyright of their own articles.

For the Journal: © Società Italiana di Storia Militare
(www.societaitalianastoriamilitare@org)

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma
info@nadirmedia.it

Gruppo Editoriale Tab Srl -Viale Manzoni 24/c - 00185 Roma
www.tabedizioni.it

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 978-88-9295-682-7

NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 14. Marzo 2023
Storia Militare Antica

a cura di
MARCO BETTALLI ED ELENA FRANCHI



Società Italiana di Storia Militare



L'“Erzspanngeschütz” dell'ingegnere tedesco Erwin Schramm (1856-1935): ricostruzione ipotetica del χαλκοτόνον (Chalkotonon, pezzo di artiglieria con molla di bronzo) di Filone Alessandrino. Vetrina con ricostruzioni di pezzi di artiglieria meccanica nel Museo del Castello di Saalburg in Assia (Germania). Particolare dalla Foto di SBA73 2007, su Flickr (Artilleria experimental romana a Saalburg). CC SA 2.0, Wikipedia Commons.

Aspetti di diritto e vita quotidiana nelle terme: *fures balnearii, capsarii* e servizi di sorveglianza*

di ENRICO SILVERIO

ABSTRACT. Starting from some legal questions relating to what today would be defined as crimes against property committed in the baths and taking account of some traces of them also present in Roman military law, the contribution finally addresses one of the functions definable in terms of public security probably entrusted to the *cohortes vigilum* created by Augustus: the surveillance of the baths to prevent theft of users' goods. The analysis also provides an opportunity to return to the theme of the functions performed by the *vigiles* and in particular to the specific question whether they were actually attributable exclusively to fire surveillance and night police or whether they also concerned other security tasks to be performed even during the day.

KEYWORDS. *FURES BALNEARII, CAPSARII, FURES CAPSARII, COHORTES VIGILUM, OPTIO BALNEORUM*

Nella famosa *epistula* indirizzata a Lucilio in cui Seneca si lamenta del chiasso e degli schiamazzi che deve sopportare perché abita *supra ipsum balneum*, il filosofo ci fornisce un elenco se non proprio esaustivo di certo molto ampio di tutti i normali motivi di disordine che proveniva-

* Il presente testo costituisce la pubblicazione – con l'aggiunta di un apparato di note e degli aggiornamenti ove necessario – della relazione dallo stesso titolo pronunciata il 29 aprile 2014 nell'ambito del Convegno di studi *Terme imperiali – terme provinciali. Roma e Dacia* tenuto presso l'Accademia di Romania in Roma essenzialmente allo scopo di presentare al pubblico italiano alcuni aggiornamenti sullo scavo del sito dacico di *Potaissa*, con particolare riferimento alle strutture termali militari. Il Convegno non prevedeva la pubblicazione dei relativi Atti, sicché sono particolarmente grato al Prof. Virgilio Ilari perché, con la sua amichevole sollecitazione di contributi per questa Rivista, mi ha indotto a tornare sul testo di allora e mi ha permesso di vederlo pubblicato. Sono anche grato al Prof. Mihai Bărbulescu, Direttore dell'Accademia di Romania in Roma dal 2008 al 2016, per avermi coinvolto nel Convegno del 2014, che ricordo con piacere e nostalgia come tutte le esperienze presso l'Accademia di Romania in Roma.

no dalle vicine terme e che gli impedivano di concentrarsi e di attendere allo studio. Un passaggio in particolare merita, in questa sede, la nostra attenzione. Dopo aver fornito un primo quadro di rumori e molestie, Seneca aggiunge infatti: *Adice nunc scordalum et furem deprehensum et illum cui vox sua in balineo placet, adice nunc eos qui in piscinam cum ingenti impulsae aquae sono saliunt*¹.

Il *fur balnearius*, il ladro delle terme, rappresenta quindi un elemento normale del variegato panorama umano che gli edifici termali ospitavano giornalmente, tanto che Seneca non avverte la necessità di distinguerlo in modo particolare da altre cause di rumori o di distrazione ed anzi lo annovera tra quelle che, tutto sommato, non sono ancora della peggior specie. Subito dopo il passo appena ricordato, infatti, il filosofo si lascia andare alla seguente considerazione: *Praeter istos quorum, si nihil aliud, rectae voces sunt, [...]*.

Se il *fur balnearius* costituiva un elemento normale della vita quotidiana nelle terme, tuttavia ciò non significava che non si trattasse di una categoria di malfattore nei cui confronti non esistesse quello che oggi viene definito un certo “allarme sociale”, né significava che esso non fosse dannoso. In proposito vale senz’altro la pena di ricordare cosa fosse accaduto, sia pure nella finzione del *Satyricon* di Petronio, allo schiavo del tesoriere di Trimalcione cui, alle terme, era stata sottratta una porpora di Tiro, lavata una sola volta, dono di un cliente².

Non sempre, naturalmente, il bottino dei ladri delle terme poteva essere tanto fortunato e così, ad esempio, in Orazio abbiamo notizia del furto di uno strigile³ ed in Apuleio quella – falsa ma non meno significativa – di un paio di sandali⁴. Ciò, peraltro, non diminuiva l’irritazione dei frequentatori delle terme e di certo non aumentava, per tentare di esprimerci di nuovo con concetti contemporanei, la loro “percezione di sicurezza”. Il *fur balnearius* era quindi sì figura naturale e

1 SEN. *ep.* 56, 2: «Aggiungici adesso il rompiscatole, il ladro colto sul fatto, uno che canta mentre fa il bagno, quelli che fanno i tuffi e provocano un fracasso infernale con l’acqua».

2 PETR. *Sat.* 30: *Non tam iactura me movet, inquit, quam negligentia nequissimi servi. Vestimenta mea cubitoria perdidit, quae mihi natali meo cliens quidam donaverat, Tyria sine dubio, sed iam semel lota.*

3 HOR. *Sat.* II 7, 109-110: [...] *an hic peccat, sub noctem qui puer uvam / furtiva mutat strigili: qui praedia vendit, / nil servile gulae parens habet?* [...].

4 APUL. *Met.* IX 21, 6: «*At te,*» *inquit* «*nequissimum et periurum caput, dominus iste tuus et cuncta caeli numina, quae deierando temere devocasti, pessimum pessime perduint, qui de balneis soleas hesternae die mihi furatus es: dignus hercules, dignus, qui et ista vincula et insuper carceris etiam tenebras perferas.*».

quotidiana ma di certo non per questo amata, come provano le *tabulae defixionum* rinvenute ad *Aquae Sulis*, nelle quali la *defixio* è invocata contro il *fur* per la sottrazione di beni quali un paio di guanti, una coperta, degli *argentioli*, una veste, un mantello o un anello⁵.

In anni ancora recenti la figura del *fur balnearius* è stata indagata dal punto di vista sociologico, con riferimento diretto al periodo della tarda antichità ma con risultati e conclusioni che paiono in generale estensibili anche all'età precedente. In questo contesto, il *fur balnearius* rientra nella categoria dei *pauperes*, cioè di coloro che «non possono essere classificati come ricchi, che sono in massima parte i membri delle aristocrazie, locali e imperiali: comprendono quindi le aree tradizionalmente designate dai termini di *paupertas*, *egestas*, *mendicitas*, le povertà estreme e la povertà autosufficiente»⁶. È il caso di evidenziare come per *paupertas* si intenda «una condizione di sobria autosufficienza» e per *egestas* invece «una situazione di bisogno» la quale «poteva spingere alla dipendenza dalla carità degli altri, la *mendicitas*»⁷. Il ladro delle terme, rappresentante per così dire di un “ceto umile” che raggruppa sia liberi che schiavi, è quindi un personaggio nel quale povertà e crimine sono in una stretta correlazione ed anzi proprio in riguardo alla nostra categoria di *fur* è stato rilevato: «La correlazione fra povertà e criminalità contro la proprietà privata è una constatazione relativamente banale all'interno di società caratterizzate da ineguaglianze consistenti nella distribuzione della ricchezza»⁸.

In età imperiale, in tempi cioè in cui è divenuta ormai un ricordo la violenza civile che aveva dato luogo alla distinzione giuridica tra *vis privata* e *vis publica* ed alla relativa evoluzione normativa e giurisprudenziale⁹, è spesso ormai la

5 Vd. a mero titolo di esempio *Tab. Sulis* 44 e 62. La documentazione da *Aquae Sulis*, odierna Bath, è peraltro assai consistente: vd. Roger TOMLIN, «The curse tablets», in Barry CUNLIFFE (ed.), *The temple of Sulis Minerva at Bath, II, The finds from the sacred spring*, Oxford University Press, Oxford 1988, pp. 59-277.

6 Valerio NERI, «Povertà, criminalità e disordine sociale nella tarda antichità», in Giampaolo URSO (a cura di), *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano*, Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, ETS, Pisa 2009, pp. 193-206 (193).

7 *Ibidem*.

8 *Ibidem*, pp. 193-194.

9 La bibliografia sul punto sarebbe oltremodo cospicua e pertanto, anche tenuto conto dell'oggetto specifico di questo contributo, preferisco rinviare alla recente sintesi di Francesca REDUZZI, «Il concetto di *vis* tra diritto privato e repressione criminale», *Anales de*

povertà, intesa così come la si intende oggi, ad essere considerata una delle cause di molti dei reati contro la proprietà e, tra questi, in primo luogo del furto e della rapina. La circostanza del riconoscimento della *paupertas* quale causa dell'atto illecito, non vale peraltro a fare venire meno la responsabilità, prima di tutto quella etica, secondo quanto riportato da Quintiliano¹⁰. Solo in casi di estrema necessità materiale, secondo quanto invece informa Luciano, incontriamo inviti alla comprensione a favore dell'autore del fatto illecito¹¹.

Tuttavia, nonostante ad essere sottratti fossero il più delle volte oggetti di modico valore intrinseco, sia la frequenza di questi fatti sia le condizioni in cui essi si producevano – in luoghi, cioè, che avrebbero dovuto essere protetti da quella che in termini penalistici contemporanei definiremmo “pubblica fede” – suscitavano un sempre maggiore allarme sociale che si ripercuoteva nell'inasprimento della relativa repressione.

Quale repressione? La domanda è tutt'altro che oziosa, quando si pensi che l'intera materia del *furtum* durante la repubblica non fu oggetto di repressione pubblica, ma solo di repressione privata. Ciò poté accadere sul presupposto come l'atto illecito, consistente in questo caso appunto nel furto, generasse solo un rapporto obbligatorio di diritto privato nell'ambito del quale, ed in un'evoluzione della materia di cui la dottrina scorge ampia traccia già nella *lex XII Tabularum* del 451-450 a.C., si riconobbe infine in capo al *fur* non solo l'obbligo di restituzione della cosa ma anzitutto anche quello del versamento di una *poena*, cioè proprio di una somma di denaro – diversamente calcolata a seconda della tipologia di furto – che aveva la funzione di una moderna pena pecuniaria ma versata ad un privato anziché alla pubblica autorità¹². Un diritto “penale”,

Historia Antigua, Medieval y Moderna, 55 (2021), 2 pp. 37-44, con ampi richiami ai principali studi precedenti.

10 QUINT. *Inst.* VII 2, 38: *Neque illud est omittendum, non omnis causas in omnibus personis valere: nam ut alicui sit furandi causa paupertas, non erit idem in curio Fabricioque momentum.*

11 LUC. *Pseudolog.* 30.

12 Per tutti vd. Mario TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano 1990, pp. 621-625. Con particolare riguardo alla disciplina decemvirale del *furtum* vd. ora più specificamente, per un quadro dei problemi e delle interpretazioni, Carlo PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, CEDAM, Padova 2008, pp. 135-279 nonché Marco Antonio FENOCCHIO, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi, sviluppi, vicende*, Jovene, Napoli 2008.

dunque, inteso come partizione del diritto privato, anzi più precisamente del diritto delle obbligazioni perché il *furtum* era ritenuto uno dei fatti illeciti rientranti tra le fonti d'obbligazione *ex delicto* ovvero *ex maleficio*¹³.

In questa sede interessa in modo particolare l'età imperiale per almeno due motivi. Il primo è che in essa si collocano le fonti giuridiche superstiti che trattano non solo dei *fures balnearii*, dei *capsarii* e dei *fures capsarii*, ma anche perché è proprio a partire dal I sec. d.C. che la repressione di molte figure del diritto "penale" privato viene attratta al diritto criminale pubblico e tra di esse spicca in modo particolare proprio quella del *furtum balnearium*, la cui autonoma configurazione si mescola tra le altre cose con l'evoluzione delle competenze amministrative e della giurisdizione di funzionari centrali e provinciali.

Tuttavia, allo scopo di avere un quadro quanto più possibile chiaro della materia, sarà opportuno aggiungere che anche in età repubblicana alla repressione civile del *furtum* nelle forme del processo privato si era affiancata una *coercitio* che in genere si suole definire "amministrativa" per indicare come essa non fosse il risultato di un'attività di giurisdizione. Si tratta di una distinzione quantomai importante in una costituzione quale quella romana che, a differenza di quelle moderne e contemporanee, non conosce la divisione tra i tre poteri, cioè tra il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario. Ci si riferisce all'attività coercitiva posta in essere dalla magistratura dei *tresviri* o *triumviri capitales*¹⁴. Non interessano qui né la questione se la *coercitio* fosse o meno un attributo dell'*imperium* né la correlata se quella che i *tresviri* esercitavano fosse *coercitio* o piuttosto, secondo la definizione di Bernardo Santalucia, «un limitato potere di coercizione»¹⁵.

13 Sulle fonti delle obbligazioni vd. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 508-511.

14 Sui *triumviri* o *tresviri capitales* vd. ora essenzialmente, con ampi rinvii alla precedente letteratura: Bernardo SANTALUCIA, «La repressione dei reati comuni in età repubblicana», in ID., *Studi di diritto penale romano*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 129-143, già in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 5-21; Cosimo CASCIONE, '*Tresviri capitales*'. *Storia di una magistratura minore*, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, pp. 1-83; Bernardo SANTALUCIA, «Recensione a C. Cascione, '*Tresviri capitales*'. *Storia di una magistratura minore*», in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, CEDAM, Padova 2009, pp. 508-519, già in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 28 (2000), pp. 421-430; ed infine Cosimo CASCIONE, «Sul nome (e il numero) dei '*tresviri capitales*'. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 38 (2010), pp. 21-35.

15 SANTALUCIA, «Recensione a C. Cascione», cit., p. 390. Sull'intera questione vd. CASCIONE, '*Tresviri capitales*', cit., pp. 143-157.

Quello che nel caso presente interessa è che le fonti descrivono casi di *fures* sottoposti ad una *castigatio* amministrativa “di polizia” che si esplicava in un periodo di “soggiorno” in carcere o in punizioni corporali comminate tramite fustigazioni o flagellazioni pubbliche presso la *columna Maenia* e che potevano anche coincidere con la più specifica punizione prevista per il *fur manifestus* ove costui fosse stato catturato invece che dal derubato dalla ronda notturna dei *tresviri capitales*¹⁶.

L'intero quadro della repressione del *furtum* cambia decisamente a partire dall'età del principato, perché i funzionari del principe, che ad esempio in Roma esercitano molte delle funzioni già spettanti ai *tresviri* – i quali continuano comunque ad esistere¹⁷ – a differenza di costoro «finirono a poco a poco per conseguire, nelle materie connesse con la loro attività di polizia, un'estesa competenza giudiziaria» ed un fenomeno analogo lo si ebbe anche nelle province¹⁸.

È nel contesto sopra rapidamente descritto che, definitivamente in età severiana, maturò la repressione pubblica del *furtum* ed in modo particolare di quello commesso nelle terme. Fonti privilegiate in questo senso sono, per Roma, un passo di Giulio Paolo, attivo soprattutto nel primo quarto del III sec. d.C., e, per le province, uno di Domizio Ulpiano, contemporaneo di Paolo¹⁹. Entrambi

16 SANTALUCIA, «La repressione dei reati comuni», cit., pp. 130-134. Sulla *columna Maenia* vd. Mario TORELLI, s.v. «Columna Maenia», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 301-302.

17 Vd. CASCIONE, '*Tresviri capitales*', cit., pp. 63-77.

18 SANTALUCIA, «Recensione a C. Cascione», cit., pp. 390-391.

19 Vd. anzitutto D. I 15, 3, 1 (PAUL. *l.s. de off. praef. vig.*): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit.* Il frammento va anche inserito nel più vasto quadro della riforma della prefettura urbana in età severiana, consistente nella sua trasformazione da organo di polizia con funzioni giurisdizionali in giudice criminale ordinario di Roma, e dei conseguenti nuovi rapporti tra le *praefecturae Urbi* e *vigilum*: su tutto ciò è ancora attuale Dario MANTOVANI, «Sulla competenza penale del *praefectus urbi* attraverso il *liber singularis* di Ulpiano», in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove*, cit., pp. 171-223 (217 nota 115). Sul passo cfr. inoltre Marco BALZARINI, «In tema di repressione *extra ordinem* del furto nel diritto classico», *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXXII (1969), pp. 203-311 (230 ss.). Vd. poi D. I 18, 13 pr. (ULP. *7 de off. procons*): *Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta*

sono molto chiari nello stabilire come, contro tutta una serie di *mali homines* tra cui i *fures*, i funzionari del *princeps* debbano «prendere adeguati provvedimenti sia di carattere amministrativo (*conquirere*) che giurisdizionale (*animadvertere*)»²⁰. In questo nuovo modello repressivo, i furti di minore entità sono ancora, come accadeva nella Roma dei *tresviri capitales*, puniti in via amministrativa ovvero, con terminologia tecnica, *de plano*. Quelli più gravi, invece, debbono essere oggetto di una repressione *pro tribunali*, cioè impongono la celebrazione di un processo²¹.

Uno studio ancora recente ricordato poco sopra e dedicato al rapporto tra povertà, criminalità e disordine sociale nella tarda antichità ha identificato un inasprimento della repressione proprio in età severiana. Tuttavia, riguardando la materia con gli occhi degli storici del diritto romano, sarebbe forse più esatto dire che in tale periodo si assistette alla precisazione e classificazione in figure distinte dei furti oggetto di repressione pubblica in sede giurisdizionale e che ciò avvenne in base alla rilevanza che le singole figure di illeciti assumevano in relazione alla coscienza sociale. Una prima distinzione è allora quella tra i furti commessi di giorno e quelli commessi di notte, questi ultimi repressi dalla pubblica autorità in via giurisdizionale e non meramente amministrativa²². Si tratta tra l'altro di una differenza che testimonia della lunghissima durata di certe forme di coscienza sociale, quando si pensi che in epoca arcaica il *fur nocturnus* era considerato la figura più pericolosa di ladro che, a determinate condizioni,

provincia sit quam regit. quod non difficile optinebit, si sollicitè agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. Sui doveri del governatore provinciale rispetto all'ordine ed alla sicurezza pubblica vd., per un orientamento, Christopher J. FUHRMANN, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 171-173 e 181-200.

20 Bernardo SANTALUCIA, «*Crimen furti*. La repressione straordinaria del furto nell'età del principato», in Id., *Altri studi*, cit., pp. 389-406 (392), già in Javier PARICIO (coord.), *De-recho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener*, Centro de Estudios Ramón Aceres, Madrid 1994, pp. 785-797.

21 *Ibidem*, p. 392.

22 *Ibidem*, p. 394. La *summa divisio* tra furti notturni e diurni modificava quella assai risalente ed attestata nella *lex XII Tabularum* che, considerando un concetto prossimo alla moderna flagranza, distingueva piuttosto tra *furtum manifestum* e *furtum nec manifestum*: vd. per tutti TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 621.

poteva essere impunemente ucciso dal derubato²³. La *summa divisio* tra furti diurni e notturni ha, comunque, delle eccezioni, dal momento che ci sono furti commessi di giorno che sono ritenuti di non minor pericolosità sociale rispetto a quelli che avvengono nottetempo. Tra questi, a conferma di quanto ricordato più sopra, ci sono anche quelli perpetrati dai *fures balnearii* secondo quanto risulta da un frammento di Ulpiano tratto dall’VIII libro *de officio proconsulis* e che ritroviamo sia nei *Digesta* giustiniani – ove costituisce il primo dei tre frammenti che costituiscono il titolo *de furiis balneariis* – sia, prima ancora, nella *Collatio legum mosaicarum et romanarum*. Si tratta di un testo estremamente interessante perché affianca i *fures balnearii* ai *fures nocturni* ed a quelli che *telo se defendunt*, cioè alle due figure che già la *lex XII Tabularum*, recependo un precedente sentire sociale, riteneva di più spiccata pericolosità²⁴. Il testo inoltre fornisce anche le relative pene: *Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem et in balneariis furiis. Sed si telo se fures defendunt vel effractores vel ceteri his similes nec quemquam percusserunt, metalli poena vel honestiores relegationis adficiendi erunt*²⁵.

Il *fur balnarius* che, senza indulgere in anacronistici “buonismi”, è in definitiva un “povero ladro” o, almeno agli inizi della “carriera”, un “ladro povero”, nella sistematica dei *Digesta* giustiniani finisce inoltre per trovarsi non troppo discosto dalle più pericolose figure criminali coinvolte in reati contro il patrimonio, come ad esempio i ladri di bestiame, verso i quali proprio nello stesso periodo ed a causa soprattutto dell’uso delle armi, si conferma un’analogha convinzione circa la necessità di una repressione pubblica²⁶. Tuttavia la severità nel trattare la figura del *fur balnarius* risalta forse di più se restiamo nell’ambito del *furtum* vero e proprio dal momento che, sempre nei *Digesta*, al passo poco sopra citato ne segue un altro, tratto questa volta dal II libro dei *iudicia publica*

23 PELLOSO, *Studi sul furto*, cit., pp. 138-192.

24 Per il *fur qui se telo defendit* vd. *ibidem*.

25 D. XLVII 17, 1 (ULP. 8 *de off. procons.*) = Coll. VII 4, 1-2. Per un inquadramento del passo nello sviluppo della disciplina del *furtum* vd. Valerio NERI, «La criminalità comune a Roma e nelle città dell’Occidente: la repressione del furto in età tardoantica», in Beatrice GIROTTI - Christian R. RASCHLE (a cura di), *Città e capitali nella tarda antichità*, LED, Milano 2020, pp. 141-152 (142-144).

26 Sull’abigeato vd. ora, con ampia bibliografia precedente, Luciano MINIERI, *Abactum animal. Sulla repressione dell’abigeato in diritto romano*, ESI, Napoli 2018.

di Elio Marciano, vissuto tra il II ed il III sec. d.C., e secondo il quale, con l'eccezione proprio dei casi che abbiamo appena ricordati ricorrendo all'ausilio del passo di Ulpiano, tutte le altre ipotesi di *furtum* commesse di giorno devono essere perseguite nelle vecchie forme del diritto privato. Se si richiama alla mente il processo storico sunteggiato più sopra, si nota allora immediatamente come la precisazione marcianea non faccia che confermare implicitamente l'ormai consolidata gravità riconnessa al furto nelle terme: *Sed si interdiu furtum fecerunt, ad ius ordinarium remittendi sunt*²⁷.

L'esercizio della repressione pubblica nei casi più gravi di *furtum* ed in particolare – per quel che è di nostro interesse – nel caso del *furtum balnearium*, poteva iniziare d'ufficio o, ricorrendone i requisiti, d'impulso del derubato ma, in ogni caso, di per sé essa escludeva l'esercizio dell'azione penale privata, in generale comunque mai abrogata. Sempre nell'ambito dell'esercizio di questa repressione pubblica, il funzionario imperiale poteva anche condannare il ladro alla restituzione della refurtiva o al pagamento di una somma equivalente al valore delle cose rubate. Oltre che l'*actio furti* privatistica, la repressione pubblica faceva quindi venire meno la possibilità di esperire le azioni reipersecutorie in sede di processo civile, cioè la *rei vindicatio* per il derubato e comunque la *condictio ex causa furtiva* per il proprietario del bene sottratto²⁸.

La pericolosità sociale del furto perpetrato nei bagni pubblici è confermata anche dal terzo ed ultimo frammento che compone il titolo 17, *De furibus balneariis*, del libro XLVII dei *Digesta*. Si tratta questa volta di un frammento tratto dalla monografia di Paolo sul diritto penale militare, il *liber singularis de poenis militum*. Il milite, spiega Paolo, che fosse stato colto a rubare nelle terme, sarebbe stato congedato con ignominia: *Miles, qui in furto balneario adprehensus est, ignominia mitti debet*²⁹.

Anche questo passo presenta uno spiccato interesse. Se volessimo seguire le

27 D. XLVII 17, 2 (MARC. 2 *de iud. publ.*).

28 D. XLVII 2, 57 (56), 1 (IUL. 22 *dig.*), D. III 6, 8 (ULP. 4 *opin.*) e C. IX 9, 23, 1 del 290 d.C. Cfr. SANTALUCIA, «*Crimen furti*», *passim* e specie pp. 405-406.

29 D. XLVII 17, 3 (PAUL. *l.s. de poen. milit.*). Sui *libri singulares de poenis militum* vd. Iolanda RUGGIERO, «*De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*», in Fabio BOTTA - Luca LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Atti del Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 259-279.

categorizzazioni di un altro giurista d'età severiana – ma forse di circa una generazione più anziano di Paolo –, Arrio Menandro, autore di quattro *libri de re militari*, di cui sono conservati alcuni frammenti nei *Digesta*, dovremmo chiederci se ci troviamo davanti ad un *delictum commune* o ad un *proprium militare delictum*³⁰. In effetti, la circostanza che la notizia sia contenuta proprio in una monografia dedicata all'illustrazione delle pene militari sembrerebbe consentire di affermare che ci si trovi davanti ad un *proprium militare delictum*. Afferma infatti Menandro: *Militum delicta sive admissa propria sunt aut cum ceteris communia: unde et persecutio aut propria aut communis est*³¹.

Tuttavia il fatto che ad essere *militaris* sia la *poena* e non anche, come invece in altri casi che ci residuano dall'opera del giurista, l'illecito; il fatto, ancora, che Menandro prosegua spiegando che *Proprium militare est delictum, quod quis uti miles admittit* e che il *furtum balnearium* sia reato commissibile da chiunque; la circostanza, infine, dello stato estremamente frammentario in cui ci sono state tradite le opere di Menandro e Paolo, tutto ciò non consente affatto conclusioni certe. Neppure sappiamo se, pur essendo l'*ignominiosa missio* una precisa *poena militaris*, il *miles* già macchiatosi di furto nelle terme scontasse poi, una volta cacciato con disonore dalla milizia, anche una pena comune. L'intera questione non è oziosa e non riguarda solo gli astratti rapporti tra il diritto comune e il diritto militare, cioè un diritto speciale, ma anzi ha risvolti assai pratici. In tal senso, occorrerà accennare più avanti alla possibilità che il passo paolino possa rivolgersi anche a casi ulteriori rispetto a quello del *furtum balnearium* commesso dal *miles* in uno stabilimento militare, cui immediatamente si sarebbe portati a riferirlo.

Prima, infatti, dobbiamo occuparci di un'altra categoria di ladri delle terme, quella dei *fures capsarii*, cioè di quei *capsarii* che, venendo meno all'obbligo contratto di vigilare sui beni dei frequentatori dello stabilimento, si rendevano invece ladri di quegli stessi beni affidati alla loro custodia. In questi casi, secondo la dottrina³², essi erano completamente assimilati ai *fures balnearii* ed a loro

30 Su Arrio Menandro vd. ora, con ampia bibliografia precedente, Dario ANNUNZIATA, *Temi e problemi della giurisprudenza severiana. Annotazioni su Tertulliano e Menandro*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 57-71.

31 D. XLIX 16, 2 *pr.* (MEN. *de re mil.*). Sul passo vd. ANNUNZIATA, *Temi e problemi*, cit., pp. 71-76.

32 SANTALUCIA, «*Crimen furti*», cit., p. 396.

possono quindi estendersi tutte le considerazioni appena svolte riguardo questa categoria di criminali. Per i *capsarii* disponiamo tuttavia anche di un passo tratto dalla monografia di Paolo sui doveri del *praefectus vigilum*, che restituisce un quadro particolarmente vivido dei responsabili dei reati contro il patrimonio che dovevano essere oggetto della cognizione giurisdizionale del funzionario e su cui è il caso di soffermarsi: *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui neglegentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit. [...]. Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt, cum vel cella effringitur vel armarium vel arca: et custodes plerumque puniuntur, et ita divus Antoninus Erucio Claro rescripsit. Ait enim posse eum horreis effractis quaestionem habere de servis custodibus, licet in illis ipsius imperatoris portio esset. [...]. (Praefectus vigilum, n.d.A.) Adversus capsarios quoque, qui mercede servanda in balineis vestimenta suscipiunt, iudex est constitutus, ut, si quid in servandis vestimentis fraudulenter admiserint, ipse cognoscat³³.*

Spetta al *capsarius* ricevere gli avventori sulla porta dell'*apodyterium* e custodirne dietro pagamento di una tariffa le vesti³⁴. Queste sarebbero state sistemate sempre nell'*apodyterium* lungo nicchie o mensole divise in scomparti mentre, per quanto riguarda il prezzo da pagare, dall'*edictum de pretiis* diocleziano sappiamo che esso era di due *denarii*³⁵. Tuttavia, il caso ipotizzato da Paolo è quello del *capsarius* disonesto che *fraudolenter* sottrae i beni affidatigli, in altri termini è l'ipotesi del *fur capsarius*.

Cosa accadeva invece nel caso in cui il *fur* avesse commesso il suo furto nonostante la sorveglianza del *capsarius*? Martín Serrano-Vicente, in una

33 D. I 15, 3, 1-5 (PAUL. *l.s. de off. praef vig.*).

34 Sul personale delle terme e per il riferimento all'*apodyterium* vd. rispettivamente Marinella PASQUINUCCI, «Costruttori, proprietari, gestori e personale» e Donatella ALESSI, «L'uso delle terme e i frequentatori», in Marinella PASQUINUCCI (a cura di), *Terme romane e vita quotidiana*, Catalogo della Mostra di Castiglioncello, Castello Pasquini, Panini, Modena 1987, rispettivamente pp. 19-21 (20) e 22-24 (22).

35 Paolo Giovan Battista SANGRISO, «Gli orari e le tariffe», in Marinella Pasquinucci (a cura di), *Terme romane*, cit., pp. 25-27 (25).

monografia del 2006, suggerisce che in questi casi la relativa azione civile di risarcimento dovesse avere fondamento nella *locatio conductio operis* ma ammette la difficoltà di ricostruire come potesse essere strutturata la domanda, ipotizzando però, anche su base comparativa con altre figure del diritto privato romano, che essa «*pudiera implicar una pena de carácter personal*»³⁶.

Ulpiano discute anche la responsabilità del *balneator* in caso di perdita delle vesti: *Si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrinum, si quidem merces intervenit custodiae, puto esse actionem adversus pistrinarium ex conducto*³⁷. Si tratterebbe appunto dell'azione fondata nella *locatio conductio operis* di cui scriveva Serrano-Vicente, mentre è opportuno precisare che qui il dolo non corrisponde alla moderna categoria penale di imputazione psicologica del fatto di reato, ma esso è piuttosto il *dolus* negoziale, inteso come l'atteggiamento psicologico di chi volontariamente non adempie o rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione. Il caso cioè, rapportato al fatto che ci interessa, del *balneator* che prende in deposito il capo di abbigliamento ma poi se ne disinteressa completamente³⁸.

Resta a questo punto da cercare di comprendere, a partire dal passo di Paolo ricordato sopra, se e quali fossero i servizi di sicurezza pubblica presenti nelle terme. È necessaria, credo, un'avvertenza iniziale: il solo fatto che certe categorie di fatti illeciti – come, secondo il passo di Paolo sopra trascritto, quello che qui interessa – siano ricondotti dai giuristi alla repressione giurisdizionale del *praefectus vigilum* non significa di per sé che per quelle stesse attività i reparti dallo stesso dipendenti, cioè le *cohortes vigilum* augustee, esercitassero una particolare e specifica attività amministrativa, magari loro esclusiva. Il punto di partenza, trascurato anche da Rose Mary Sheldon, che definisce i *vigiles* come il corpo di polizia metropolitano della città di Roma³⁹, è che questi militi nascono

36 Martín SERRANO-VICENTE, *Custodiam praestare. La prestación de custodia en el derecho romano*, Tébar, Madrid 2006, pp. 138-139.

37 D. XVI 3, 1, 8 (Ulp. 30 *ad ed.*).

38 Sulla responsabilità contrattuale per dolo vd. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 662-663.

39 Rose Mary SHELDON, *Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods But Verify*, Cass, New York 2005, p. 253: «In Rome, the *frumentarii* appear to have worked closely with the urban police force. In fact, their headquarters on the Caelian Hill was across the street from a station of the *vigiles*». A tacere del riferimento alla «urban police force», la considerazione scambia una mera vicinanza topografica in un quartiere, il Celio, caratterizzato da infrastrutture militari, con una stabile collaborazione istituzionale. Per un'idea

per l'esecuzione di funzioni essenzialmente antincendio in un periodo, il 6 d.C., che sta per vedere sia la stabilizzazione della *praefectura Urbi* che la sottoposizione ad essa delle *cohortes urbanae* ed è ben noto come la prefettura urbana – le coorti urbane probabilmente no⁴⁰ – nasca con compiti essenzialmente attinenti alla cura della sicurezza pubblica⁴¹. Gli stessi giuristi del titolo 15 del libro I dei *Digesta*, nell'*excursus* storico dedicato all'*origo praefecturae vigilum*, trattano del resto essenzialmente della funzione antincendio⁴². Di certo comunque i *vigiles*, eredi anche in questo delle funzioni dei *tresviri* o *triumviri nocturni* ed in seguito *capitales*⁴³, svolgevano nottetempo anche attività di pubblica sicurezza contemporaneamente alle ronde antincendio. Su questa base e forse anche in

della presenza militare sul *mons Caelius* vd. ad esempio Carlo BUZZETTI, s.v. «*Castra Equitum Singularium, Singulariorum*», Elisa LISSI CARONNA, s.v. «*Castra Peregrina*» ed Anna Maria RAMIERI, s.v. «*Cohortium vigilum stationes*», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, cit., rispettivamente pp. 246-248, 249-250 e 292-294 (293 per la *cohors V vigilum* che qui interessa).

40 Vd. Anna Maria LIBERATI - Enrico SILVERIO, «Tra *custodia Urbis* e *custodia sui*. A proposito di alcune questioni relative alle *cohortes urbanae* ed agli *speculatores*», *Nuova Antologia Militare*, a. I n. 2 (giugno 2020), pp. 167-192 (169-183).

41 Vd. Tac. *Ann.* VI 11, 2-3: *Mox rerum potitus ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sumpsit e consularibus qui coereret servitia et quod civium audacia turbidum nisi vim metuat*. Cfr. per tutti MANTOVANI, «Sulla competenza penale del *praefectus urbi*», cit., *passim*.

42 D. I 15, 1 (PAUL. *l.s. de off. praef. vig.*); D. I 15, 2 (ULP. *l.s. de off. praef. vig.*) e D. I 15, 3 (PAUL. *l.s. de off. praef. vig.*). Sulle *cohortes vigilum* vd. soprattutto René CAGNAT, s.v. «*Vigiles*», in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, V, Hachette, Paris 1892, pp. 867-870; Paul Kenneth BAILLIE REYNOLDS, *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford University Press, Oxford 1926; Marcel DURRY, *Les Cohortes Prétoriennes*, Écoles françaises d'Athènes et de Rome, Paris 1938, pp. 16-20; Léon HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Albin Michel, Paris 1951, pp. 166-193; Anna Maria RAMIERI, *I servizi pubblici* (Museo della Civiltà Romana. Vita e costumi dei Romani antichi, 19), Edizioni Quasar, Roma 1996, pp. 38-53, e Robert SABLAYROLLES, *Libertinus miles. Les cohortes des vigiles*, École française de Rome, Rome 1996. Vd. anche, ma nell'ambito di una trattazione relativa alle preture del popolo istituite a Costantinopoli nel 535 d.C., Eugenia FRANCIOSI, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novellae di Giustiniano: studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 62-71. In modo particolare sulle caserme delle *cohortes vigilum* vd. inoltre: John S. RAINBIRD, «The Fire Stations of Imperial Rome», *Papers of The British School at Rome*, 54 (1986), pp. 147-169; RAMIERI, s.v. «*Cohortium vigilum stationes*», cit.; Filippo COARELLI, *Statio. I luoghi dell'amministrazione nell'antica Roma*, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 402-413, essenziale per una nuova e convincente impostazione dell'annosa questione.

43 A proposito del rapporto tra *triumviri* o *tresviri nocturni* e *capitales* vd. CASCIONE, «*Tresviri capitales*», cit., pp. 1-83 e cfr. SANTALUCIA «Recensione a C. Cascione», cit., pp. 515-517.

grazia dell'elevato numero di effettivi delle *cohortes*, 3.500 o 7.000 uomini secondoché esse si considerino dapprincipio *quingenariae* o *miliariae*⁴⁴, dovette svilupparsi anche un esercizio diurno di funzioni di pubblica sicurezza che oltrepassasse il controllo, che con consapevole anacronismo definiremmo di polizia amministrativa, sulla tenuta delle fonti di fuoco nelle *insulae* ricordato sempre da Paolo⁴⁵. In cosa esso consistesse e come si coordinasse con la sorveglianza posta in essere dalle *stationes* delle *cohortes urbanae* menzionate da Ulpiano⁴⁶, è difficile dire. Certo esso doveva forse essere molto ampio ad Ostia e forse anche nelle ville imperiali. In Roma un eventuale servizio diurno sembrerebbe collegato a funzioni di sorveglianza statica, diversa dalle ronde notturne. A tale ambito sarebbe da ricondurre la qualifica di *horrearius*, interpretata talvolta come addetto alla sorveglianza dei magazzini di grano anche se in effetti essa sembrerebbe piuttosto connessa ad un servizio non pubblico ma interno alle infrastrutture militari⁴⁷.

In materia di funzioni diurne dei *vigiles* vengono in questione proprio le terme. Il punto di partenza è la qualifica militare abbreviata epigraficamente *OPB* o *OPBA* che ricorre nelle liste della *cohors V* quattro volte tra il 205 ed il 210 d.C. e che dopo essere stata già sciolta da von Domaszewski come *op(tio) ba(llistarum)* venne invece sciolta da Kellerman come *op(tio) ba(lneorum)* con

44 Cfr. *supra* nota 42. Vd. in particolare il punto della situazione in SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, cit., pp. 27-29.

45 D. I 15, 3, 1 (PAUL. *l.s. de off. praef. vig.*): [...]. *Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit.*

46 D. I 12, 1, 12 (ULP. *l.s. de off. praef Urb.*): *Quies quoque popularium et disciplina spectulorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur.*

47 In tal ultimo senso vd. ad esempio BAILLIE REYNOLDS, *The vigiles*, cit., p. 88 e Alfred VON DOMASZEWSKI, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, 2 durchgesehene Auflage, Einführung, Berichtigungen und Nachträge von Brian DOBSON, Böhlau Verlag, Cologne-Graz, 1967, p. 14. Intende l'*horrearius* quale un *vigilis* addetto tra le altre cose «alla sorveglianza [...] dei magazzini di viveri dello Stato e dei privati», Anna Maria RAMIERI, *I servizi pubblici*, cit., p. 41. D'altra parte Henri THÉDENAT, s.v. «Horreum», *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, III.1, Hachette, Paris 1904, pp. 268-275 (271), sosteneva una sorveglianza degli *horrea Galbiana* da parte della *cohors IV vigilum*. Vd. ora SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, cit., pp. 232-233. Sugli *horrea Galbana*, *Galbiana* o *Sulpicia* vd. Federico COARELLI, s.v. «Horrea Galbana», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, III, Edizioni Quasar, Roma 1996, pp. 40-42.

specifico riguardo proprio al passo di Paolo relativo alla giurisdizione del prefetto dei vigili sui *capsarii*⁴⁸. Per contro, invece, lo Hülsen, sulla base di altri confronti epigrafici e nel tentativo di dare conto del nomignolo di *sparteoli* accordato ai *vigiles*, ritenne che a vigili con il rango di *immunes* spettasse di trasportare a mo' di balteo il cordame di sparto loro necessario e che tali vigili fossero coordinati appunto da un *op(tio) bal(teariorum)*⁴⁹. L'intera questione è quindi estremamente dubbia e lo stesso Robert Sablayrolles nel 1996 pur riconoscendo i meriti della teoria dello Hülsen faceva notare lo stato frammentario delle fonti⁵⁰.

Un possibile riferimento alla sorveglianza delle terme da parte dei *vigiles* è forse in un graffito dell'*excubitorium* della *cohors VII* databile, come gli altri rinvenuti nel sito, tra gli anni '10 e gli anni '40 del III sec. d.C. e pubblicato dallo Henzen nel 1874 negli *Annali dell'Istituto*⁵¹. Dal confronto tra le righe 1 e 3, lo Henzen ritenne di trovarsi davanti ad un riferimento alle Terme Neroniane e che fosse «ivi esistito un posto ossia corpo di guardia della settima coorte de' vigili, forse affidato alla stessa centuria di Faustino»⁵². Il problema, tuttavia, era anche collegato alla ripartizione delle *regiones urbanae* alla competenza amministrativa delle *cohortes vigilum* e lo Henzen trasse materia dalla sua lettura del graffito per riconoscere alla *cohors VII* la competenza sia sulla IX che sulla XIV *regio*⁵³.

In seguito Baillie Reynolds, proponendo che la IX regione spettasse piuttosto alla I coorte insieme con la VII regione, avanzò l'ipotesi che il graffito

48 VON DOMASZEWSKI, *Die Rangordnung*, cit., p. 14, Olaus Ch. KELLERMANN, *Vigilum Romanorum latercula duo caelimontana*, Roma, 1835. Cfr. D. I 15, 3, 5 (PAUL. *l.s. de officio praef. vig.*), citato *supra* nel testo.

49 Vd. in *CIL VI*, 3744.

50 Discussione in SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, cit., pp. 215-217.

51 Guglielmo HENZEN, «Le iscrizioni graffite nell'excubitorio della settima coorte de' vigili», *Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, 46 (1874), pp. 111-163, ove a p. 117 ed al n. 55 dell'Appendice l'epigrafe veniva così trascritta: cOHOR VII VIGUL NIIRON / 7 FAVSTINI HARIVS FRVMIINTARI CH · VII VIG / 7 FAVSTINI TIIRMIS NIIR / HARIVS PRIMVS. Sulla caserma della VII coorte dei vigili in Trastevere vd. RAMIERI, s.v. «Cohortium vigilum stationes», cit., pp. 293-294. Sui termini *statio* ed *excubitorium* tradizionalmente impiegati per indicare due ritenute tipologie di caserme dei vigili, vd. ora COARELLI, *Statio*, cit., pp. 402-404.

52 HENZEN, «Le iscrizioni graffite», cit., p. 117. Sulle Terme Neroniane vd. Giuseppina GHINI, s.v. «Thermae Neronianae / Alexandrinae», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, V, Edizioni Quasar, Roma 1999, pp. 60-62.

53 HENZEN, «Le iscrizioni graffite», cit., pp. 117-118.

transtiberino ora in *CIL* VI, 3052 potesse spiegarsi come il ricordo della partecipazione della VII coorte allo spegnimento di un incendio interessante proprio le Terme Neroniane che, suggerisce l'autore, avrebbe potuto dare occasione al loro restauro da parte di Alessandro Severo⁵⁴. Ciò spiegherebbe peraltro l'irritualità dell'appellativo *Neroniana*, dal momento che l'aggettivo formato con l'onomastica imperiale, quando pure il suo uso ricorresse per il periodo del graffito, è di norma più precisamente riferito a *cohors*, *vexillatio* o ad altre precise ripartizioni mentre qui sarebbe riferito all'insieme dei contingenti intervenuti sul posto da tutte e sette le coorti⁵⁵. In seguito, la soluzione di Baillie Reynolds venne implicitamente fatta propria da Léon Homo⁵⁶ ma rimessa in discussione in anni più recenti da Sablayrolles, che concludeva per la presenza di un distacco della VII coorte nelle Terme Neroniane / Alessandrine sia con funzione antincendio che in dipendenza della giurisdizione prefettizia avverso i *capsarii*⁵⁷.

Solo in base a quella competenza e senza considerare altri profili del problema, nel 2012 Santalucia partendo dalla tesi di Sablayrolles ha affermato che «non sembra potersi dubitare che distaccamenti simili operassero presso tutte le terme più importanti della città»⁵⁸. A ben vedere, in realtà, il dubbio è più che legittimo, in primo luogo perché il graffito transtiberino non parla né esplicitamente né chiaramente di un distacco di qualche genere, in secondo luogo perché esso è pur sempre una testimonianza isolata ed infine perché non è affatto chiaro cosa debba intendersi per *vigiles Neroniani*. È di certo invece possibile ipotizzare, eventualmente anche a fronte dell'acutizzarsi del problema dei furti nelle terme e della loro apertura notturna attestata proprio tra il regno di Alessandro Severo e quello di Tacito⁵⁹, una qualche forma di controllo ma ciò sembra possibile

54 BAILLIE REYNOLDS, *The vigiles*, cit., pp. 56-57. In *CIL* VI 3052 l'epigrafe è così sciolta: ...c]ohor(s) VII vi[gu]l(um) Neron(ianis) / (centuria) Faustini Harius frumentari(us). – c(o)h(ors) VII vig(ulum) (centuria) Faustini termis Ner(onianis) / Harius Primus.

55 BAILLIE REYNOLDS, *The vigiles*, cit., pp. 55-57.

56 HOMO, *Rome impériale*, cit., p. 187.

57 SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, cit., pp. 278-279.

58 Bernardo SANTALUCIA, «Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del 'praefectus vigillum'», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 40 (2012), pp. 387-406 (396).

59 S.H.A. *Alex.* 24, 6 e *Tac.* 10, 2. Circa il computo delle ore della notte anche in relazione all'apertura delle terme vd. SANGRISO, «Gli orari e le tariffe», cit., p. 27 nota 6. Più in generale, sul computo dei giorni e delle ore, vd. Antonietta DOSI - François SCHNELL, *Spazio*

anche indipendentemente dalla controversa iscrizione transtiberina e pure indipendentemente dal passo paolino che, in effetti, non si riferisce comunque ai *fures balnearii* in generale, ma ai soli *capsarii* disonesti.

È del resto possibile che una tale sorveglianza esistesse anche altrove oltre che a Roma e, concludendo, non pare troppo azzardato pensare che l'*ignominiosa missio* comminata al milite che avesse rubato nelle terme non si riferisse solo al caso in cui egli fosse un frequentatore dello stabilimento militare o civile ma anche al caso in cui, eventualmente come *stationarius*⁶⁰, vi fosse stato comandato in servizio di polizia e si fosse rivelato una persona disonesta.

BIBLIOGRAFIA

- ALESSI, Donatella, «L'uso delle terme e i frequentatori», in Marinella PASQUINUCCI (a cura di), *Terme romane e vita quotidiana*, Catalogo della Mostra di Castiglioncello, Castello Pasquini, Panini, Modena 1987, pp. 22-24.
- ANNUNZIATA, Dario *Temi e problemi della giurisprudenza severiana. Annotazioni su Tertulliano e Menandro*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 57-71.
- BAILLIE REYNOLDS, Paul Kenneth, *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford University Press, Oxford 1926.
- BALZARINI, Marco, «In tema di repressione *extra ordinem* del furto nel diritto classico», *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXXII (1969), pp. 203-311.
- BUZZETTI, Carlo, s.v. «Castra Equitum Singularium, Singulariorum», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 246-248.
- CAGNAT, René, s.v. «Vigiles», in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, V, Hachette, Paris 1892, pp. 867-870.
- CASCIONE, Cosimo, «*Tresviri capitales*». *Storia di una magistratura minore*, Editoriale Scientifica, Napoli 1999.
- CASCIONE, Cosimo, «Sul nome (e il numero) dei 'tresviri capitales'. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 38 (2010), pp. 21-35.
- COARELLI, Federico, s.v. «Horrea Galbana», in Eva Margareta STEINBY (a cura di),

e tempo (Museo della Civiltà Romana. Vita e costumi dei Romani antichi, 14), Edizioni Quasar, Roma 1992, pp. 65-78.

⁶⁰ Sugli *stationarii* rinvio, per un inquadramento della materia, a Maria Federica PETRACCIA LUCERNONI, *Gli "stationarii" in eta imperiale* (Serta Antiqua et Mediaevalia, III), Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2001.

- Lexicon Topographicum Urbis Romae*, III, Edizioni Quasar, Roma 1996, pp. 40-42.
- COARELLI, Filippo, *Statio. I luoghi dell'amministrazione nell'antica Roma*, Edizioni Quasar, Roma 2019.
- VON DOMASZEWSKI, Alfred, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, 2 durchgesehene Auflage, Einführung, Berichtigungen und Nachträge von Brian DOBSON, Böhlau Verlag, Cologne-Graz, 1967.
- DOSI, Antonietta - SCHNELL, François, *Spazio e tempo* (Museo della Civiltà Romana. Vita e costumi dei Romani antichi, 14), Edizioni Quasar, Roma 1992.
- DURRY, Marcel, *Les Cohortes Prétoriennes, Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, Paris 1938.
- FENOCCHIO, Marco Antonio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi, sviluppi, vicende*, Jovene, Napoli 2008.
- FRANCIOSI, Eugenia, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novellae di Giustiniano: studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 62-71.
- FUHRMANN, Christopher J., *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford University Press, Oxford 2012.
- GHINI, Giuseppina, s.v. «Thermae Neronianae / Alexandrinae», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, V, Edizioni Quasar, Roma 1999, pp. 60-62.
- HENZEN, Guglielmo, «Le iscrizioni graffite nell'escubitorio della settima coorte de'vigili», *Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, 46 (1874), pp. 111-163.
- HOMO, Léon, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Albin Michel, Paris 1951.
- KELLERMANN, Olaus Ch., *Vigilum Romanorum latercula duo caelimontana*, Roma, 1835.
- LIBERATI Anna Maria - SILVERIO, Enrico, «Tra custodia Urbis e custodia sui. A proposito di alcune questioni relative alle *cohortes urbanae* ed agli *speculatores*», *Nuova Antologia Militare*, a. I n. 2 (giugno 2020), pp. 167-192.
- LISSI CARONNA, Elisa, s.v. «Castrum Peregrina», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 249-250.
- MANTOVANI, Dario, «Sulla competenza penale del *praefectus urbi* attraverso il *liber singularis* di Ulpiano», in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 171-223.
- MINIERI, Luciano, *Abactum animal. Sulla repressione dell'abigeato in diritto romano*, ESI, Napoli 2018.
- NERI, Valerio, «Povertà, criminalità e disordine sociale nella tarda antichità», in Giampaolo URSO (a cura di), *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano*, Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, ETS, Pisa 2009, pp. 193-206.
- NERI, Valerio, «La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente: la repressione del furto in età tardoantica», in Beatrice GIROTTI - Christian R. RASCHLE (a cura di), *Città e capitali nella tarda antichità*, LED, Milano 2020, pp. 141-152.

- PASQUINUCCI, Marinella, «Costruttori, proprietari, gestori e personale», in Marinella PASQUINUCCI (a cura di), *Terme romane e vita quotidiana*, Catalogo della Mostra di Castiglioncello, Castello Pasquini, Panini, Modena 1987, pp. 19-21.
- PELLOSO, Carlo, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, CEDAM, Padova 2008.
- PETRACCIA LUCERNONI, Maria Federica, *Gli "stationarii" in età imperiale* (Serta Antiqua et Mediaevalia, III), Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2001.
- RAINBIRD, John S., «The Fire Stations of Imperial Rome», *Papers of The British School at Rome*, 54 (1986), pp. 147-169.
- RAMIERI, Anna Maria, s.v. «Cohortium vigilum stationes», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 292-294.
- RAMIERI, Anna Maria, *I servizi pubblici* (Museo della Civiltà Romana. Vita e costumi dei Romani antichi, 19), Edizioni Quasar, Roma 1996.
- REDUZZI, Francesca, «Il concetto di *vis* tra diritto privato e repressione criminale», *Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna*, 55 (2021), 2 pp. 37-44.
- RUGGIERO, Iolanda, «*De poenis militum*. Su alcuni regolamenti militari romani», in Fabio BOTTA - Luca LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Atti del Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 259-279.
- SABLAYROLLES, Robert, *Libertinus miles. Les cohortes des vigiles*, École française de Rome, Rome 1996.
- SANGRISO, Paolo Giovan Battista, «Gli orari e le tariffe», in Marinella PASQUINUCCI (a cura di), *Terme romane e vita quotidiana*, Catalogo della Mostra di Castiglioncello, Castello Pasquini, Panini, Modena 1987, pp. 25-27.
- SANTALUCIA, Bernardo, «La repressione dei reati comuni in età repubblicana», in Id., *Studi di diritto penale romano*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 129-143, già in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto penale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 5-21.
- SANTALUCIA, Bernardo, «*Crimen furti*. La repressione straordinaria del furto nell'età del principato», in Id., *Altri studi di diritto penale romano*, CEDAM, Padova 2009, pp. 389-406, già in Javier PARICIO (coord.), *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener*, Centro de Estudios Ramón Acero, Madrid 1994, pp. 785-797.
- SANTALUCIA, Bernardo, «Recensione a C. Cascione, 'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore», in Id., *Altri studi di diritto penale romano*, CEDAM, Padova 2009, pp. 508-519, già in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 28 (2000), pp. 421-430.
- SANTALUCIA, Bernardo, «Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del 'praefectus vigilum'», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 40 (2012), pp. 387-406.

- SERRANO-VICENTE, Martín, *Custodiam praestare. La prestación de custodia en el derecho romano*, Tébar, Madrid 2006.
- SHELDON, Rose Mary, *Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods But Verify*, Cass, New York 2005.
- TALAMANCA, Mario, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano 1990.
- THÉDENAT, Henri, s.v. «Horreum», *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, III.1, Hachette, Paris 1904, pp. 268-275.
- TOMLIN, Roger, «The curse tablets», in Barry CUNLIFFE (ed.), *The temple of Sulis Minerva at Bath, II, The finds from the sacred spring*, Oxford University Press, Oxford 1988, pp. 59-277.
- TORELLI, Mario, s.v. «Columna Maenia», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 301-302.



Costume Armor in the
Classical Style Helmet
includes original paper label
of Hallé French ca. 1788–90.
Metropolitan Museum of Art,
Public Domain.

Storia Militare Antica

Articoli / Articles

- *La 'legge della conquista' achemenide e i preparativi militari dei Persiani. Necessità documentaria, necessità regia e necessità sul campo,*
di VITTORIO CISNETTI
- *Between honour and tactics. The deployment for the "hoplite" battle,*
di ALESSANDRO CARLI
- *Tecniche poliorcetiche e macchine nell'assedio di Petra (Lazica) del 551 d. C.,*
di FRANCESCO FIORUCCI
- *Unità militari romane a Karales I - III Secolo d.C.*
di ALBERTO MONTEVERDE
- *Lo stipendium dei centuriones e dei praepositi sotto Diocleziano*
di MAURIZIO COLOMBO
- *Da Carausio a Giuliano. La Classis Britannica tra III e IV secolo a. C.*
di GIULIO VESCIA
- *Humilis toga: reinterpretando la sencillez de una prenda complicada,*
per ELENA MIRAMONTES SELIAS
- *Aspetti di diritto e vita quotidiana nelle terme: fures balnearii, capsarii e servizi di sorveglianza*
di ENRICO SILVERIO
- *Ancora sui nocturni Napocenses. Ulteriori spunti per una discussione,*
di ENRICO SILVERIO
- *All'ombra dell'impero. Sui presunti accordi tra Genserico e Attila,*
di FABIANA ROSACI

Strumenti. Contributi editi e inediti sull'attualità di Vegezio

- *Vegezio fra filologia, storiografia e usus modernus, con una selezione bibliografica 1980-2022,*
di VIRGILIO ILARI
- *Who Was Vegetius?,*
by SABIN H. ROSENBAUM
- *Lieutenant John Clarke: an eighteenth translator of Vegetius,*
by MICHAEL KING MACDONA
- *An Analysis of Julius Caesar's Generalship as Compared to Proper Generalship in Vegetius,*
by WILLIAM CARPENTER
- *Cesare e Vegezio: limiti filologici ad una lettura parallela,*
di MAURIZIO COLOMBO

Recensioni / Reviews

- ROEL KONIJNDIJK, CEZARY KUCEWICZ, MATTHEW LLOYD (Eds.), *Brill's Companion to Greek Land Warfare Beyond Phalanx*
[di ALESSANDRO CARLI]
- LUIGI LORETO, *La Grande Strategia della Repubblica Romana*
[di EMILIANO ANTONIO PANCIERA]
- FRANCESCO CASTAGNINO, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*
[di ENRICO SILVERIO]
- YANN LE BOHEC, *Germanis et Romains au IIIe siècle. Le Harzhorn Une bataille oubliée*
[di FABIANA ROSACI]
- ALESSANDRO GALVANI, *L'Impero Romano d'Occidente. Storia politica e militare da Onorio a Odoacre*
[di GIULIO VESCIA]
- ANDREA BALBO e NELU ZUGRAVU (cur.), *La violenza militare nel mondo tardoantico*
[di FABIANA ROSACI]
- LUCA IORI and IVAN MATIJAŠIĆ, *Thucydides in the 'Age of Extremes' and Beyond. Academia and Politics*
[di HAN PEDAZZINI]